

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 18 Gennaio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco, Lo Piano Dr. Michele – Componenti; Bravi Dott. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO DELLA C.S. ARDISCI E SPERA 1906 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS NOVA GIUSSANO/ARDISCI E SPERA DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006)

Il C.S. Ardisci e Spera 1906 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il C. R. Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006, che, tra l'altro aveva inflitto alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara Vis Nova Giussano/Ardisci e Spera 1906 del 26.11.2006, chiedendo a questa C.A.F. di ripristinare il precedente risultato sul campo che aveva dato ad essa la vittoria per 3 a 1 contro il Vis Nova Giussano; di revocare l'ammenda inflittale pari ad euro 160,00 e la squalifica comminata nei confronti del calciatore Luca Rancati, nonché l'inibizione comminata nei confronti del dirigente accompagnatore, signor Luciano Grammatica.

Osserva preliminarmente questa C.A.F. che il ricorso è inammissibile.

Nella fattispecie in esame, il ricorso non è stato sottoscritto, né presentato dalla predetta società, per mezzo del suo presidente, ma unicamente dal difensore da essa nominato per l'assistenza in giudizio con delega a margine dell'atto e nemmeno in calce allo stesso. Sul punto la giurisprudenza di questa Commissione è costante nella sua interpretazione e costituisce orientamento ampiamente consolidato.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29, comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, il reclamo come sopra proposto dalla C.S. Ardisci e Spera 1906 di Como e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO DELLA POL. PRO REGGINA '97 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL'AMMENDA DI € 5.000,00, E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 22.5.2008 CON L'OBBLIGO DI SVOLGERE LE PARTITE INTERNE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2006)

Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Polisportiva Pro Reggina '97, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio Femminile Serie B – ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 40 del 21.12.2006), nel rigettare il reclamo proposto, aveva confermato la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 28 del 22.11.2006) aveva irrogato, aggravandola, la sanzione della squalifica del campo di gara a tutto il 28.5.2008, con obbligo di svolgere le partite interne in campo neutro ed a porte chiuse sino al termine della squalifica.

Il Giudice Sportivo, infatti, in dipendenza dei gravi episodi di violenza refertati, aveva irrogato alla odierna appellante l'ammenda di € 5.000,00, la squalifica del campo di gara fino al 21.11.2007, con obbligo di disputare le gare interne in campo neutro ed a porte chiuse ex art. 13, comma d) C.G.S..

La Commissione Disciplinare aveva motivato la sua decisione assumendo che la responsabilità della reclamante trovava il fondamento negli artt. 9, 10, 11 e 13 C.G.S. che, pur non richiamati formalmente, erano stati correttamente e sostanzialmente applicati dal Giudice Sportivo.

Assumeva la Commissione Disciplinare che, ritenute applicabili le sanzioni previste dagli artt. sopra citati, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 C.G.S., in quanto norma di raccordo e di chiusura, era da ritenersi del tutto corretta.

Pertanto, considerata la gravità e la plurioffensività delle reiterate condotte poste in essere e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 3, C.G.S., aggravava la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Con atto d'appello ritualmente proposto la A.S.D. Polisportiva Pro Reggina '97, con specifico riferimento alla "reformatio in peius", ha sostenuto la sua inapplicabilità, non ricorrendone i presupposti, delle sanzioni previste dall'art. 13 C.G.S., contestando, all'uopo, l'interpretazione datane dalla Commissione Disciplinare.

Osservava, infatti, l'appellante che, avendo il disposto di cui all'art. 13 C.G.S. il carattere di norma generale, il richiamo normativo avrebbe dovuto essere riferito al disposto di cui all'art. 11 C.G.S., che è norma speciale e che determina la fattispecie e la sanzione da irrogare quale conseguenza della violazione della fattispecie stessa.

Si doleva, altresì, l'appellante che, non sussistendo a suo carico alcuna recidiva specifica, la sanzione avrebbe dovuto essere limitata all'ammenda, con esclusione, quindi, della squalifica del campo per una durata, comunque, non superiore a due giornate effettive di gara.

Ciò premesso la C.A.F. osserva che l'appello proposto è parzialmente fondato limitatamente ai motivi di seguito specificati.

Correttamente la Commissione Disciplinare avrebbe, infatti, dovuto sanzionare ex artt. 9 e 11, comma 3, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, l'operato ed il comportamento dei sostenitori della società i quali hanno posto in essere le condotte violente così come refertate.

Il disposto di cui al comma 3 dell'art. 11 C.G.S., con riferimento a società non appartenenti alla sfera professionistica, infatti, prevede l'applicazione dell'ammenda da € 1.000,00 ad € 15.000,00, con l'inciso "ferme restando le altre sanzioni applicabili"; con ciò rendendo irrogabile, "in caso di fatti particolarmente gravi", la sanzione della squalifica del campo.

Osserva, peraltro, la C.A.F. che il disposto di cui all'art. 13 C.G.S. definisce le sanzioni a carico delle società e tra queste "la squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato", sanzione, come dianzi detto, già prevista dal citato art. 11, comma 3, parte prima C.G.S..

Per contro la C.A.F., aderendo alla specifica doglianza dell'appellante, ritiene che la Commissione Disciplinare abbia erroneamente irrogato anche la sanzione dell'obbligo di disputare "le partite interne a porte chiuse sino al termine della squalifica".

Sanzione, questa, che appare ragionevole per una società appartenente alla sfera professionistica e dalla quale scaturirebbe un danno economico in caso di fatti particolarmente gravi.

Presupposto, per contro, non sussistente nel caso di specie in quanto l'appellante appartiene a società di sfera non professionistica.

Correttamente, infine, la Commissione Disciplinare, con motivazione esauriente e immune da censure, ha aggravato la sanzione della squalifica del campo e ciò in considerazione della natura gravemente violenta delle azioni, della plurioffensività di premeditate condotte di natura dolosa, della reiteratezza delle stesse in danno di inermi ufficiali di gara in balia degli aggressori e nella totale inerzia della dirigenza societaria che si sarebbe dovuta far carico di richiedere l'immediato intervento delle F.O., poi accorse esclusivamente su iniziativa del direttore di gara.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo, come sopra proposto dalla Polisportiva Pro Reggina 97 di Reggio Calabria, revoca la sanzione di svolgere le partite a porte chiuse sino al termine della squalifica, confermando nel resto la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO DELLA S.S. RINASCITA PRIMAVERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. MENDOZZA ANTONIO FINO ALL'11.11.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2006)

Con il ricorso indicato in epigrafe la società S.S. Rinascita Primavera chiedeva a questa Commissione di Appello Federale di riformare la decisione impugnata, riducendo la entità della squalifica comminata al proprio tesserato.

Osserva preliminarmente questa Commissione che il ricorso è inammissibile per la sua tardività. L'art. 33.2 C.G.S. dispone, infatti, che «*il procedimento è instaurato su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare*». Ora, nella fattispecie in esame, il ricorso reca la data del 20.12.2006, mentre il Comunicato Ufficiale che contiene la decisione impugnata risale con il n. 62 al 6.12.2006.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S., per tardività, il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Rinascita Primavera di Grottammare (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO DELL'A.S. REAL S. CRISTOFORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPANARAZZU/REAL S. CRISTOFORO DEL 26.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 30 del 21.12.2006)

Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, la società Sportiva Real S.Cristoforo, anche nell'interesse dei sigg.ri Salvatore Bonaccorsi, Francesco Bonaccorsi, Carmelo Vassallo, Salvatore Schillaci, Gianluca Panebianco e Francesco Ecora, proponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di rigetto dell'appello promosso contro la decisione del giudice sportivo di primo grado relativamente alla gara disputata con il Campanarazzu il 26.11.2006. Con il reclamo si chiedeva in via principale la revoca delle sanzioni inflitte e confermate in secondo grado; in subordine la loro riduzione ai minimi edittali ed in ulteriore subordine la equiparazione della eventuale sanzione, previa riquantificazione in melius, in considerazione delle identiche posizioni.

Osserva al riguardo questa Commissione che la impugnazione in esame non verte su motivi attinenti alla competenza, né sulla violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. o negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale, né infine su una omessa o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, così come previsto dall'art. 33.1 lett. a), b) e c) C.G.S.. Essa si duole, invece, per motivi che investono criticamente la fondatezza delle valutazioni compiute dal direttore di gara, e condivise poi anche dai giudici precedentemente aditi, quanto alle modalità di repressione della ressa fra alcuni calciatori che hanno partecipato alla partita; alla identificazione ed alla percezione, reputate inesatte sempre da parte dell'arbitro, degli insulti ricevuti e della loro provenienza; alla ricostruzione della tentata aggressione nei di lui confronti; nonché, infine, alla severità che si asserisce eccessivamente rigida delle sanzioni in concreto applicate. In altre parole, e più chiaramente, si chiede a questa Commissione di intervenire e pronunciarsi nel merito della vicenda con un giudizio di terzo grado, per il quale, alla stregua della normativa innanzi ricordata essa è sicuramente del tutto priva di competenza.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Real S. Cristoforo di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO DELLA POL. STELLA ROSSA C. BORSETTI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BELLETTI ALVARO FINO AL 22.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 24 del 20.12.2006)

È pervenuto un ricorso della Pol. Stella Rossa Casalborgorsetti di Ravenna contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (Com. Uff. n. 24 del 20.12.2006) con la quale veniva confermata l'inibizione fino al 22.11.2009 dell'addetto alla forza pubblica sost. Alvaro Belletti, in relazione alla gara Stella Rossa c. Virtus Ravenna del 18.11.2006, Campionato di Terza Categoria, Girone A.

Il ricorso è inammissibile per due ordini di motivi:

- a) il ricorso manca della sottoscrizione di uno dei soggetti indicati nell'art. 29, comma 1, C.G.S.;
- b) il ricorso è stato presentato oltre il termine previsto nell'art. 33, comma 2, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29, comma 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione e 33, comma 2 C.G.S., per tardività, il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Stella Rossa C. Borsetti di Ravenna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO DELL'A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NUNZIATO MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 28.12.2006)

Con rituale e tempestivo ricorso la A.S.D. Penne Calcio ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 90 del 28.12.2006) che aveva confermato la squalifica per cinque giornate effettive di gara irrogata al calciatore Nunziato Massimo (Com. Uff. n. 81 del 13.12.2006) dal Giudice Sportivo.

Rileva preliminarmente la C.A.F. che la società appellante ha proposto, in questa sede, le stesse doglianze poste a fondamento del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo costituendo di fatto un 3° grado di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall'A.S. D. Penne Calcio di Penne (Pescara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO DELL'A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CONTINI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 28.12.2006)

Con rituale e tempestivo ricorso la A.S.D. Penne Calcio ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 90 del 28.12.2006) che aveva confermato la squalifica per cinque giornate effettive di gara irrogata al calciatore Contini Roberto (Com. Uff. n. 81 del 13.12.2006) dal Giudice Sportivo.

Rileva preliminarmente la C.A.F. che la società appellante ha proposto, in questa sede, le stesse doglianze poste a fondamento del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo costituendo di fatto un 3° grado di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Penne Calcio di Penne (Pescara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

8. RECLAMO DEL G.S.D. DORMELLETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S.D. DORMELLETTO/A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 22 del 21.12.2006)

In relazione al reclamo in epigrafe, la C.A.F.

DISPONE

Ritenuta la necessità di definire preliminarmente la questione relativa alla posizione di tesseramento del calciatore Parinotti Devis, dispone la trasmissione degli atti con richiesta di giudizio alla Commissione Tesseramenti. Sospende il presente procedimento sino alla definizione del giudizio suddetto.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco, Lo Piano Dr. Michele – Componenti; Bravi Dott. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

9. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'ARBITRO EFFETTIVO, SIG. TREFOLONI MATTEO SIMONE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 40, LETTERE B) E G) DEL REGOLAMENTO A.I.A. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E ALL'ART. 40, LETT. B) E H), DEL REGOLAMENTO A.I.A. IN VIGORE.

Con atto del 22.12.2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione d'Appello Federale l'Arbitro Effettivo, signor Matteo Simone Trefoloni, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 40, lett. b) e g), del Regolamento A.I.A.

vigente all'epoca dei fatti e dell'art. 40, lett. b) e h), del Regolamento A.I.A. in vigore, per avere questi, prima della gara Roma/Juventus del 5.3.2005, comunicato al Designatore arbitrale, signor Paolo Bergamo (oltre che alla segreteria dell'organo tecnico), che preferiva non dirigere la gara suindicata, per le particolari difficoltà tecniche ed ambientali connesse alla stessa e per aver successivamente inviato un certificato medico atto a giustificare il suo mancato inserimento nella griglia degli arbitri da sorteggiare per la gara in parola, situazione che poi si verificò effettivamente.

Secondo l'assunto della Procura Federale, tale complessivo comportamento del Trefoloni, a prescindere dalla veridicità o meno dello stato patologico addotto, integrerebbe gli estremi della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine, sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento ai particolari doveri degli arbitri imposti dalle succitate norme del Regolamento A.I.A..

Resiste alle richieste accusatorie il Trefoloni, eccependo in primo luogo l'improcedibilità del deferimento per il divieto del *ne bis in idem*; nel merito, l'infondatezza delle contestazioni della Procura Federale, per avere egli comunque, dopo un'iniziale perplessità circa la direzione della gara in questione, manifestato la propria disponibilità, rimettendosi alle decisioni sul punto adottate dai designatori, salvo poi essere effettivamente impossibilitato a dirigere la partita, perché colpito da sindrome influenzale connotata da stato febbrile, come risultante dal certificato medico del 3.3.2005 prodotto in atti.

Il suddetto deferimento viene posto in decisione all'odierna seduta, alla presenza del deferito, assistito dal proprio difensore di fiducia, e del rappresentante della Procura Federale.

Va in primo luogo affermata la competenza, peraltro non contestata, di questa C.A.F. a giudicare quale organo di primo grado sul deferimento in questione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, ultima parte, C.G.S., dovendosi estendere la speciale competenza ivi attribuita a questa C.A.F. per i procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali anche agli appartenenti al settore arbitrale, ai primi assimilati secondo pacifica giurisprudenza degli Organi di Giustizia Federale.

Va poi disattesa l'eccezione formulata dalla difesa del Trefoloni di inammissibilità del deferimento e conseguente improcedibilità dell'azione disciplinare promossa, in quanto il Trefoloni medesimo non era mai stato in precedenza oggetto di alcun espresso provvedimento di deferimento per fatti emergenti dalla complessiva inchiesta c.d. Calciopoli, ragion per cui fuori luogo appare il richiamo, svolto dalla difesa del reclamante, alla decisione della Corte Federale del 4.10.2006 Com. Uff. n. 9/CF resa sul caso c.d. Paparesta, per evidente difformità delle due situazioni di fatto.

In quel caso, infatti, fu statuito dalla Corte Federale che a seguito del deferimento dell'arbitro Paparesta - operato dalla Procura Federale all'esito delle indagini svolte nel c.d. maxi processo di cui alla relazione dell'Ufficio Indagini 19.6.2006 - solo per alcuni specifici fatti emergenti da tali indagini, le restanti circostanze di fatto sulle quali tali indagini avevano fatto luce, non essendo state oggetto di specifiche ulteriori contestazioni e di motivo di deferimento da parte della Procura Federale, pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione, dovessero comunque intendersi coperti da una sorta di "giudizio di irrilevanza" e quindi non potessero in seguito costituire oggetto di ulteriore e diverso deferimento.

Nel caso di specie, al contrario, pur emergendo le circostanze di fatto oggetto del deferimento del Trefoloni da quella stessa complessiva indagine che ha dato la stura al maxi deferimento operato dalla Procura Federale nell'ambito del processo c.d. Calciopoli, risulta palese come la posizione del Trefoloni medesimo, che non fu in quel processo affatto deferito, fosse ancora pienamente e senza limitazione alcuna sottoposta al vaglio della Procura Federale, giacché il mancato originario deferimento non può certo assumere il significato, preteso dalla difesa del reclamante, di implicito giudizio di irrilevanza dei fatti emergenti dalle indagini svolte, come invece avviene quando un tesserato venga deferito solo per alcuni fatti, e non per altri, accertati nell'ambito delle medesime indagini, come è avvenuto nel precitato caso c.d. Paparesta, oggetto della parimenti citata decisione della Corte Federale.

Nel merito, rileva questa Commissione che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla correttezza e conformità ai doveri comportamentali dei tesserati, ed in specie degli arbitri, dell'atteggiamento complessivo tenuto dal Trefoloni nel sottoporre, prima alla MGF e poi al designatore i propri dubbi circa l'opportunità che fosse egli a dirigere la gara in questione, del tutto

assorbente si rivela la circostanza che, secondo quanto risulta agli atti di giudizio, e soprattutto dal certificato medico rilasciato dal dott. Tommaso Alberto D'Angelo in data 3.3.2005 - la cui veridicità morale e materiale non è stata oggetto di alcuna formale contestazione da parte della Procura Federale, con conseguente sua piena efficacia fidefacente - che il deferito fu effettivamente colpito da patologia influenzale e declino quindi in modo formale, ma solo in ragione di tale affezione, la propria indisponibilità ad arbitrare per l'imminente giornata di campionato.

A fronte di tale, lo si ribadisce, processualmente certa sopravvenuta effettiva indisponibilità fisica del Trefoloni, alcun rilievo disciplinare può essere attribuito alle precedenti manifestazioni di perplessità dello stesso, peraltro conclusesi, come parimenti risulta agli atti, con una sua dichiarazione di ampia disponibilità ad accettare le decisioni dei designatori.

Ciò che in sostanza conta, ad avviso di questa Commissione, è che effettivamente il Trefoloni non fu inserito nella griglia dei nominativi dei direttori di gara da sorteggiare per la gara in questione, né, peraltro, in nessun altro per quella giornata di campionato, esclusivamente in ragione del suo stato patologico, e non certo per le indecisioni in precedenza manifestate, peraltro successivamente revocate.

Per questi motivi la C.A.F., visto il deferimento del Procuratore Federale e visti gli atti del procedimento, proscioglie l'incolpato signor Trefoloni Matteo Simone.

Pubblicato in Roma il 19 Gennaio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli